

(N. 822)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE GIOVAN BATTISTA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1950

Applicazione fino al 31 dicembre 1949 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 settembre 1946, n. 150, vennero aumentati al triplo i limiti massimi delle aliquote d'imposta camerale stabiliti dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418. Tale provvedimento si rese necessario per assicurare alle Camere di commercio, industria ed agricoltura i mezzi finanziari indispensabili al loro funzionamento, compromesso dalla contrazione del gettito di entrata per imposta camerale, conseguenza della diminuzione verificatasi nei redditi di ricchezza mobile a causa degli eventi bellici.

Senonchè, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, relativo alla rivalutazione dei redditi di ricchezza mobile è stato praticamente abrogato il decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 150, sopra citato. Infatti nella presunzione

che tutti i redditi di ricchezza mobile già iscritti a ruolo dovessero essere rivalutati col coefficiente 3, le aliquote di imposta camerale sono state riportate al limite massimo fissato dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

Si consentì tuttavia, limitatamente agli anni 1947 e 1948, di maggiorare del 50 per cento le aliquote stesse nel presupposto che, assestata la massa dei redditi imponibili, fosse possibile dal 1949 in poi assicurare alle Camere di commercio l'ammontare di entrata occorrente al loro funzionamento, pur con l'applicazione della misura d'imposta prevista dal citato regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

In effetti, però, tale presupposto è venuto a mancare, sia per l'accresciuto costo dei servizi e delle remunerazioni del personale — che si ripercuotono in maniera notevole nei bilanci

delle Camere di commercio — sia anche per il fatto che l'adeguamento dei redditi imponibili non solo non si è attuato con l'auspicata celerità, ma ha anche dato luogo a numerose contestazioni e rimborsi d'imposta.

Da tale situazione è scaturita la necessità di mantenere fermo fino al 31 dicembre 1949

la facoltà di applicare la maggiorazione del 50 per cento già sancita dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, più volte richiamato.

A tale scopo si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La maggiorazione del limite massimo della aliquota di imposta camerale disposta dall'articolo 10, primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° settembre 1947, n. 892, può essere applicata fino al 31 dicembre 1949.